

**COMUNE DI TORREVECCHIA TEATINA**  
**Provincia di Chieti**

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA**  
**DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**

*(Approvato con Deliberazione Consiliare n. 14 del 31/10/2012)*

## INDICE

Articolo	1	Oggetto
Articolo	2	Presupposto impositivo
Articolo	3	Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo
Articolo	4	Definizione di abitazione principale e pertinenze
Articolo	5	Assimilazione ad abitazione principale – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari
Articolo	6	Assimilazione ad abitazione principale – Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero
Articolo	7	Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili
Articolo	8	Base imponibile per immobili inagibili ed inabitabili
Articolo	9	Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli
Articolo	10	Determinazione dell'aliquota
Articolo	11	Esenzioni
Articolo	12	Attività di controllo ed interessi moratori
Articolo	13	Rimborsi
Articolo	14	Attività di recupero
Articolo	15	Versamenti
Articolo	16	Differimento dei versamenti
Articolo	17	Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento
Articolo	18	Riscossione Coattiva
Articolo	19	Entrata in vigore del regolamento

## **ARTICOLO 1**

### **Oggetto**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli articoli 52 e 59 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23.
2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

## **ARTICOLO 2**

### **Presupposto impositivo**

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di beni immobili siti nel territorio del Comune, a qualsiasi uso destinati e di qualunque natura, ivi compresa l'abitazione principale e le sue pertinenze, nonché i terreni incolti.

## **ARTICOLO 3**

### **Definizione di fabbricato, area fabbricabile e terreno agricolo**

1. Ai fini dell'imposta di cui all'art. 1 del presente regolamento si considerano fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli quelli descritti dall'art. 2 del D.Lgs. n. 504/1992.

## **ARTICOLO 4**

### **Definizione di abitazione principale e pertinenze**

1. Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

## **ARTICOLO 5**

### **Assimilazione ad abitazione principale**

#### **Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari**

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o usufrutto, da anziani o disabili che spostano la residenza in istituti di ricovero o sanitari a

seguito di ricovero permanente, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

## **ARTICOLO 6**

### **Assimilazione ad abitazione principale**

#### **Abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani residenti all'estero**

1. Ai fini dell'imposta municipale propria si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente applicazione dell'aliquota ridotta e della relativa detrazione, l'unità immobiliare posseduta, a titolo di proprietà o usufrutto, da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che l'abitazione non risulti locata. Allo stesso regime dell'abitazione soggiace l'eventuale pertinenza.

## **ARTICOLO 7**

### **Determinazione dei valori venali per le aree fabbricabili**

1. La base imponibile delle aree fabbricabili è il valore venale in comune commercio, ai sensi dell'art. 5, comma 5 del D.Lgs. n.504/1992.

2. A norma dell'art. 36, comma 2, del Decreto Legge 223/2006 sono considerate fabbricabili le aree utilizzate a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo

3. Ai soli fini indicativi il Comune, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, può determinare periodicamente e per zone omogenee i valori venali di riferimento delle stesse.

## **ARTICOLO 8**

### **Base imponibile per immobili inagibili ed inabitabili**

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo durante il quale sussistono tali condizioni.

2. L'inagibilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto ( fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente, staticamente compromesso e simile), non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o ristrutturazione edilizia. Non possono in ogni caso, essere considerati inagibili gli immobili il cui mancato utilizzo sia dovuto a lavori di qualsiasi natura finalizzata al loro ammodernamento, miglioramento, adeguamento, conservazione, la cui eventuale inagibilità non sia stata accertata e dichiarata prima dell'inizio lavori.

3. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome o anche con diversa destinazione, la riduzione è applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.

4. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità può essere accertato:

a) da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, con spese a carico del proprietario;

b) da parte del contribuente mediante perizia tecnica redatta da tecnico incaricato oppure mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n.

445;

5. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 si applica dalla data in cui è stata accertata l'inabilità o inagibilità da parte dell'Ufficio tecnico Comunale, ai sensi del comma 4, lettera a), ovvero dalla data di presentazione della perizia o della dichiarazione sostitutiva, ai sensi del comma 4, lettera b).

#### **ARTICOLO 9**

##### **Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli**

1. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D. Lgs. 29 marzo 2004, n.99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente.

2. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui al primo comma si applica a tutti i comproprietari.

#### **ARTICOLO 10**

##### **Determinazione dell'aliquota**

1. Ai sensi del comma 12 bis dell'art. 13 del Decreto Legge n. 201/2011, per l'anno 2012, le aliquote stabilite dalla legge possono essere variate, nei limiti previsti, con deliberazione del Consiglio Comunale da adottare entro il 30 settembre 2012 (termine prorogato al 31 ottobre 2012), che ha effetto dal 1° gennaio 2012.

2. Ai sensi del comma 13 bis dell'art. 13 del Decreto Legge 201/2011, a partire dal 2013, la deliberazione di approvazione delle aliquote acquista efficacia a decorrere dalla data di pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 ed i suoi effetti retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 30 aprile dell'anno al quale la deliberazione si riferisce. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 30 aprile, le aliquote e le detrazioni deliberate precedentemente si intendono prorogate di anno in anno.

#### **ARTICOLO 11**

##### **Esenzioni**

1. Sono esenti dall'imposta:

- a) Gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalla Province, dal Comune, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti enti, ove non soppressi, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, destinati esclusivamente a compiti istituzionali;
- b) I fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 ad E/9;

- c) I fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'art. 5 bis del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 e successive modificazioni;
- d) I fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le disposizioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione della Repubblica Italiana e loro pertinenze;
- e) I terreni agricoli in quanto il Comune di Torrevicchia Teatina è ricompreso nell'elenco di cui alla Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993.
- f) Gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'art.73, comma 1, lettera c) del D.P.R. n.917 del 22.12.1986 ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'ente non commerciale utilizzatore, intendendosi per possesso il titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento

#### **ARTICOLO 12**

##### **Attività di controllo ed interessi moratori**

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, comma 161 e 162 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Sulle somme dovute a titolo di imposta municipale propria a seguito di violazione contestate si applicano gli interessi moratori pari al tasso legale vigente per tempo. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Per incentivare l'attività di controllo, una quota delle somme effettivamente accertate a titolo definitivo, a seguito della emissione di avvisi di accertamento dell'imposta municipale propria, potrà essere destinata, con modalità stabilite dalla Giunta Comunale, se previsto dalla legge, alla costituzione di un fondo da ripartire tra il personale che ha partecipato a tale attività.

#### **ARTICOLO 13**

##### **Rimborsi**

1. Sulle somme da rimborsare è corrisposto l'interesse nella misura stabilita dall'art. 13, comma 2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.
2. Il provvedimento di rimborso deve essere effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
3. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori all'importo indicato nel successivo articolo 14.

#### **ARTICOLO 14**

##### **Attività di recupero**

1. Nell'attività di recupero non si dà luogo ad emissione di avviso quando l'importo dello stesso per imposta, sanzione ed interessi non supera euro 12,00.

#### **ARTICOLO 15**

##### **Versamenti**

1. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare

anche per conto degli altri a condizione che ne sia data comunicazione all'ente impositore.

**2.** L'imposta non è versata qualora essa sia uguale o inferiore a euro 12,00. Tale importo si intende riferito all'imposta complessivamente dovuta per l'anno e non per le singole rate di acconto e di saldo.

#### **ARTICOLO 16**

##### **Differimento dei versamenti**

**1** Nel caso di decesso avvenuto nel 1° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento in acconto dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine di versamento previsto per il saldo dell'imposta. Nel caso di decesso avvenuto nel 2° semestre dell'anno gli eredi, o anche un solo erede per conto degli altri, possono effettuare il versamento a saldo dell'imposta relativa agli immobili ereditati, entro il termine previsto per l'acconto d'imposta relativo all'anno successivo.

#### **ARTICOLO 17**

##### **Dilazione del pagamento degli avvisi di accertamento**

**1.** IL Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nell'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di ventiquattro rate mensili ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a sei mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di diciotto rate mensili. Se l'importo complessivo dovuto dal contribuente è superiore a euro 5.000,00 il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla presentazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria bancaria redatta sui modelli predisposti dall'Ente.

**2** La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale, vigente alla data di presentazione dell'istanza. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal funzionario responsabile del tributo.

**3** La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà con idonea autocertificazione.

**4** In caso di mancato pagamento di una rata:

- a) Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
- b) L'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in unica soluzione;
- c) L'importo non può più essere rateizzato.

#### **ARTICOLO 18**

##### **Riscossione Coattiva**

**1.** La riscossione coattiva è effettuata mediante ruolo coattivo di cui al D.P.R. n.602/1973, o ingiunzione fiscale di cui al R.D. n.639/1910, o con altre forme di riscossione coattiva prevista dalle norme vigenti.

2. Ai sensi dell'art.3, comma 10 del D.L. n.19/2012 non si procede alla riscossione coattiva qualora l'ammontare dovuto, comprensivo d'imposta, sanzioni ed interessi, non sia superiore all'importo di € 12,00 con riferimento ad ogni periodo d'imposta, salvo che il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento dell'imposta municipale propria.

#### **ARTICOLO 19**

#### **Entrata in vigore del regolamento**

1. E' abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.
2. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2012.